

Alessandro Torre

UNA DEMOCRAZIA INAFFERRABILE:
VOTO, ELEZIONI E RAPPRESENTANZA POLITICA
NELLA GRAN BRETAGNA STORICA

Abstract

A short fragment from Jean-Jacques Rousseau's Contrat social on the behaviour of the English voters and the limits of their participation in parliamentary elections may be a helpful starting point for a survey of some issues regarding the lessons that the historical development of the British electoral practice are likely to teach to the Italian reader who is used to pay some attention to the present debate on the electoral reform. Some attention is hereby paid to the basic features of the slow British approach to a modern democracy: the developments of the social ground of the vote; the publicity-secrecy debate and the enactment of the ballot; the shortfalls of the chaotic traditional electoral system; the Victorian milestones of the electoral reform; the connections between the modern idea of political representation and the actual performance of representative government under the pressure of the political parties, and the machinery of the first-past-the post system are rapidly sketched in their contents and with the support of some selected quotations from the thought of leading English and European thinkers ranging from the eighteenth century up to the Victorian age.

1. Sostenne un tempo Rousseau, in un passo del *Contrat social ou Principes du droit politique* (1762) che di solito non sfugge a chi si occupa di cose britanniche, che «*Le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement : sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il ne fait mérite bien qu'il la perde*»¹. Questa annotazione è stata molto sfruttata, e dimostra con quanta perspicacia il Ginevrino sapesse guardare in controluce l'unico sistema di governo di cui, in un'epoca in cui l'Antico Regime era ancora solido, si poteva dire che avesse una costituzione².

Pertanto può risultare banale che la si riproponga per introdurre alcune riflessioni sulla democrazia e sul voto. Tuttavia questo frammento roussoviano può essere un utile punto di partenza per avviare un discorso sull'evoluzione della pratica elettorale in Gran

¹ J.J. ROUSSEAU, *Il Contratto sociale* (1762), trad. it. M. Garin, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 137-138 (testo a fronte); si tratta del cap. XV (*Des députés ou représentants*) del Libro III dedicato alle forme di governo.

² Argomento di ampia portata e fortemente dibattuto, come osservava Anthony King dando alle stampe il testo della sua relazione alla *Hamlyn Lecture 2000*: A. KING, *Does the United Kingdom Still Have a Constitution?*, Sweet & Maxwell, London 2001. Si voglia inoltre dare un'occhiata a A. TORRE, *Interpretare la Costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Giappichelli, Torino 1997, in particolare alle pp. 159-223.

Bretagna, e per verificare quanto essa sia ricca di elementi che possono essere utili a chi oggi si sofferma sulla qualità della democrazia nel proprio e in altri Paesi.

Per via delle sue valenze anticipatrici di tutto quanto è stato percepito e verificato sul campo nei moderni sistemi di democrazia che si suole definire di matrice liberale, l'esperienza di governo maturata in Gran Bretagna tra Sette e Ottocento è paradigmatica. Pur con tutti i loro limiti e le loro incongruenze, i suoi fondamenti elettorali erano di lungo corso quando ancora in Europa imperavano feudalità e assolutismo, e per questo soffermare l'attenzione su tempi e modi evolutivi della tradizione elettorale di origine inglese può risultare significativo giacché vi si possono enucleare alcuni di quegli elementi fondanti che, sotto forma di problemi ricorrenti, ancora oggi ci consentono di riconoscere che la democrazia partecipativa, pur con tutte le sue imperfezioni che sono spesso macroscopiche e deludenti, resta pur sempre un principio (o un metodo, o una teoria, o una dottrina, o un sistema; o cos'altro?) di organizzazione del potere che non ammette alternative accettabili. Ma è necessaria una piccola avvertenza: se dal discorso che storicamente ha trovato sviluppo Oltremania sull'esercizio del voto e sulle problematiche connesse si possono evincere punti di analisi che hanno nel loro orizzonte la democrazia perfetta, è bene essere fin d'ora predisposti ad adattarsi senza troppi traumi, come lo stesso Rousseau fece, alla constatazione della sua inafferrabilità³.

2. Indubbiamente molto tempo è trascorso da quando Rousseau diede alle stampe, nella calvinista Ginevra, il suo *Contrat social*. Nella metà del Settecento il voto popolare era merce molto rara, anzi rarissima, quasi inesistente perché il concetto di popolo non era ancora ammesso nei salotti dorati della politica attiva. E pertanto anche il voto, se lo si intende come "popolare", sarebbe rimasto in questa penosa condizione almeno fino al primo Novecento: dopo la Grande Guerra si giungeva al suffragio universale maschile, ma questo traguardo, che realizzava la trasformazione dello Stato inglese da monoclasse a pluriclasse, ciò non era ancora sufficiente perché mancava il voto femminile. Particolarmente in Italia solo verso la metà dello stesso secolo, con l'ammissione al suffragio, finalmente, anche delle donne, la possibilità di votare in pienezza, eguaglianza e libertà, senza premi di maggioranza, elezioni plebiscitarie o condizionamenti sociali intendeva rendere la rappresentanza "di popolo". Nel frattempo la nascita, a cavallo tra Otto e Novecento, dei partiti organizzati e le loro vistose metamorfosi hanno creato, in quella statualità che un tempo era considerata il prodotto di un costituzionalismo puro, molte complicazioni che a stento trovano oggi un tentativo di composizione nella fiduciosa clausola del "metodo democratico" contenuta nell'art. 49 della Costituzione.

Ma se Rousseau avesse osservato il nostro progresso nella democrazia elettorale e referendaria, con tutta probabilità non sarebbe giunto a conclusioni troppo diverse. In particolare, concentrando lo sguardo sull'itinerario delle nostre riforme elettorali e dei tentativi di esse, gli sarebbe certamente tornata alla memoria quello spregiudicato ragionamento di un arguto statista britannico del suo tempo (potrebbe essere l'elitista

³ Del resto su questa strada, pur volendo evitare uno sconfinamento verso posizioni scettiche, ci guida Giuseppe Sartori in un suo fondamentale saggio: cfr. G. SARTORI, *Democrazia e definizioni*, Il Mulino, Bologna 1957, p. 393 (versione italiana, apparsa in numerose edizioni, del più ridotto ID., *Democratic Theory*, Praeger, Westport CT 1962).

Lord Chesterfield, ma non c'è da esserne troppo sicuri: del resto i detrattori del riformismo erano attivi, all'epoca, in gran numero), che osservava con aristocratico distacco gli sforzi elaborativi di coloro i quali, già individuando il problema alla metà del Settecento, discorrevano accesamente di riforma elettorale con lo scopo di rendere la rappresentanza più rispondente alle caratteristiche sociali e politiche del Regno. Egli considerava ozioso ogni discorso sulla riforma, ma obiettava che prima di discutere sull'introduzione di nuove pratiche elettorali si sarebbe dovuto piuttosto chiarire quali generi di persone fosse utile far entrare nella Camera dei Comuni; solamente dopo avere compiuto questa scelta sarebbe stato non solo saggio, ma anche politicamente opportuno, dedicare del tempo a una metodica del suffragio atta realizzare questo risultato di carattere rappresentativo. Più volte pertanto si concluse che, in un sistema politico polarizzato intorno alla competizione tra due formazioni politiche che erano state protagoniste della Gloriosa Rivoluzione del 1688-89 e che nella seconda metà del Settecento erano diventate le facce della medesima medaglia sociale, la caotica prassi elettorale dell'epoca, tutt'altro che inclusiva, andava benone per dare stabilità al governo del Paese.

Questa reminiscenza fa tornare alla mente la formula molto sintetica, ma singolarmente efficace, con cui Giovanni Sartori ha dato inizio al suo fortunato scritto *Ingegneria costituzionale comparata* (1994): «All'inizio c'è come un popolo viene fatto votare»⁴. Sia l'antico statista e Pari d'Inghilterra, sia il moderno scienziato della politica suggeriscono la medesima cosa: si pensa che il suffragio possa determinare la politica (e Rousseau lo sosteneva, pur mostrando di disprezzare il risultato del voto nella falsa democrazia degli Inglesi), ma in realtà è la politica a dettare, e certamente non in modo disinteressato, struttura ed esiti del voto.

È stata fatta memoria di una molto pragmatica osservazione settecentesca che rivela le radici politiche di ogni riforma elettorale, e non è difficile considerarla perfino cinica. Ma anche se ne può valutare l'estremo realismo che la rende ben applicabile allo spirito del dibattito oggi in corso nel nostro Paese sul nuovo metodo di voto che dovrebbe realizzare il superamento delle discutibili formule congegnate nell'ultimo decennio (una effettivamente impiegata per alcune legislature; un'altra fortunatamente non applicata; entrambe cadute sotto la scure della giurisdizione costituzionale; altre appartenenti al mondo della fantasia e dell'immaginazione): un dibattito che non si ha difficoltà a descrivere come avviato sulla scorta di una nuova morale utilitaristica del suffragio, in vista di elezioni anticipate il cui esito riproduca condizioni di governabilità *ad usum delphini*. Il dibattito è ancora in corso, e di certo qui in Italia se ne vedranno delle belle. Tuttavia esiste oggi in Gran Bretagna, come in altri Paesi europei, una comune dinamica attrattiva del discorso sul miglior sistema elettorale che attira i riformatori verso un punto di equilibrio in cui le ben note rudezze del sistema maggioritario puro sono temperate da regole di indole proporzionalistica che ne temperino quell'attitudine alla semplificazione che produce un'immediata condizione di governabilità. L'osservazione dell'esperienza britannica dimostra che il *first-past-the-post system* opera una semplificazione del dato elettorale che merita le critiche di chi ne denuncia l'antidemocraticità. Di certo questo metodo elettorale nelle sue moderne applicazioni britannica e statunitense (ove è

⁴ G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Il Mulino, Bologna 1992², p. 15.

di larga applicazione, e lo si definisce secondo una formula ancora più cruda: *winner takes all*) avrebbe fatto inorridire Rousseau, al quale questo ulteriore trauma fu risparmiato perché nel medio Settecento un metodo unitario era ben lungi dall'essere impiegato uniformemente nell'intero territorio del Regno.

3. Nella totalità dei maggiori sistemi di governo del Secolo dei Lumi, allorché il pensiero ultrademocratico era in elaborazione nel *Contrat social*, il solo reclamare diritti di partecipazione politica avrebbe condotto l'incauto proponente verso una incriminazione per lesa maestà o, nel migliore dei casi, lo avrebbe esposto alla riprovazione generale.

Anche in Inghilterra discutere di democrazia equivaleva a impegnarsi in aeree disquisizioni letterarie sull'Atene classica: chiacchiere, si direbbe, su un'età dell'oro i cui presunti meriti, invero alquanto sopravvalutati nell'immaginario dei contemporanei, vedevano protagonisti nella lode dotti cultori provenienti da Oxford o Cambridge la cui cultura classica poco aveva a che vedere con la prassi della politica. Tra i partecipanti al dibattito sulla democrazia, altre voci provenienti in particolare da qualcuna delle università scozzesi nate nel Rinascimento che furono culla del miglior Illuminismo fiorito in territorio britannico, non mancavano di ammonire i propri interlocutori rammentando il *caveat* che emergeva dal pensiero platonico-aristotelico sugli enormi rischi provenienti da un "governo di popolo" la cui bussola fosse andata smarrita e invece che su una democrazia *tout court* preferivano scommettere sul più equilibrato concetto di società civile. La parola "democrazia" aveva invece trovato qualche spazio e qualche tentativo di elaborazione nel pensiero di qualche Utopista che l'aveva posta al centro di immaginarie organizzazioni politiche; e nella sua versione partecipativo-parlamentare era comparsa nei discorsi e nei progetti (si pensi ai dibattiti di Putney, tenuti dai *Levellers* nel 1647, che diedero il massimo risalto al valore del voto come veicolo di partecipazione popolare alle decisioni politiche)⁵ di quei sanguinari protagonisti della Grande Ribellione che avevano tentato, fallendo, di promuoverla attraverso l'organizzazione di un sistema repubblicano che si volle attribuire il massimo potere e in realtà si risolse in una dittatura presidenzial-militare. È ben comprensibile come, su tali premesse alquanto sospette, il verbo democratico non fosse bene accolto nei circoli dei benpensanti, ove sostenere ragioni e virtù della democrazia era un po' come camminare sulle uova. Solamente con le *corresponding societies* riformiste, che negli anni della Rivoluzione francese avevano stabilito contatti intellettuali e politicamente solidali con i circoli politici attivi nell'Assemblea Nazionale e successivamente (ma in questo caso con crescente disagio, visto l'ingresso del regime rivoluzionario nella stagione del Terrore) nella Convenzione, la riflessione sulle modalità democratiche di partecipazione politica aveva trovato un invero effimero successo, ma il radicalismo delle loro innovative progettazioni riformiste, che a tratti contemplavano anche proposte di estensione del suffragio (è utile annotare che in gioventù Lord Grey, il Primo ministro promotore nel 1832 del *Great Reform Act*, era stato un co-fondatore della più aristocratica

⁵ Per una ben documentata fonte italiana che raccoglie i verbali di questa pionieristica arena rivoluzionaria che precedette la svolta repubblicana cfr. M. REVELLI (a cura di), *Putney. Alle radici della democrazia moderna. Il dibattito tra i protagonisti della "Rivoluzione inglese"*, Baldini & Castoldi, Milano 1997.

di queste società, la *Association of the Friends of the People*, contro la quale Burke aveva lanciato il suo anatema), fu presto soffocato dalla reazione anti-rivoluzionaria e dall'arcigna politica che caratterizzava il periodo delle guerre napoleoniche.

4. Nel Regno Unito era nondimeno osservata una plurisecolare consuetudine di carattere elettorale che era posta sotto la protettiva garanzia dei monarchi. Fin dall'ultimo Duecento una componente parlamentare rappresentativa era complementare a quella di natura baronale e aristocratica: in qualche modo questa componente dell'assemblea del regno doveva pur essere costituita e incoraggiata: soccorreva in questo caso la formula dettata da Edoardo I, che ne organizzava la composizione disponendo che ogni città inviasse due rappresentanti di estrazione borghese e ogni contea due cavalieri provenienti dal vassallaggio minore. Senza questa seconda forza parlamentare, dal momento che ne erano chiamati a far parte i portavoce dei contribuenti, ben poche risorse finanziarie sarebbero arrivate a rifornire una Corona costantemente alla ricerca di risorse.

Prima e dopo Rousseau, nel quadro culturale dell'Antico Regime v'era pur stato in Francia chi nel sistema inglese di governo a base parlamentare aveva riconosciuto un faro di civiltà politica: così il Montesquieu nel *De l'Esprit des Lois* e il de Lolme autore di *La Constitution d'Angleterre*, che nel 1748 e nel 1771 diedero alle stampe le prime edizioni ginevrine delle loro opere. Inoltre un secolo addietro alcuni spericolati Utopisti dell'Inghilterra rivoluzionaria, scrivendo di immaginari sistemi politici, avevano fantasticato di forme di democrazia totale che si ponevano agli antipodi del modello assolutista d'impianto stuartiano ed europeo. Tra questi si distingueva l'Harrington del *Commonwealth of Oceana*, opera apparsa nel 1656 poco prima della Restaurazione⁶: qui la costante convocazione alle urne per l'elezione delle magistrature, la rapida rotazione negli incarichi di Stato e le modalità di consultazione di carattere referendario rientravano tra gli strumenti cardinali dell'autogoverno di una mitica repubblica insulare.

Ma, a fronte di tutte queste eccentriche proiezioni nel campo ancora molto incerto della democrazia, quanto più concrete e semplificatrici risultavano essere le argomentazioni dei difensori dell'assolutismo che conducevano la questione ultima dell'imperio verso la sua concentrazione in potestà monarchiche e nelle cui dottrine l'ipotesi del voto, la cui stessa evocazione equivaleva ad ammettere la legittimità del dissenso nel seno di una forma di governo destinata a restare fuori discussione, era del tutto impresentabile. Costruire una forma anche lontanamente democratica era una impresa alquanto ardua, e purtuttavia non si poteva ignorare che la Gran Bretagna era l'unico stato europeo in cui esistesse un Parlamento elettivo, o almeno elettivo a metà, che ormai costituiva la base del potere: «*The Parliament of England is that supreme and absolute power, which gives life and motion to the English Government*», sosteneva Shaftesbury nei suoi appunti comunemente noti come *Some Observations Concerning the Regulating of Elections to*

⁶ J. HARRINGTON, *The Common-Wealth of Oceana*, Livewell Chapman, London 1656. Si veda in particolare, tra le molte edizioni, quella commentata a cura di J.G.A. Pocock: J. HARRINGTON, *The Commonwealth of Oceana and A System of Politics*, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

Parliament (1689)⁷. Ma, osservava Rousseau con un'ironia a cui si vorrebbe considerare non estranea una punta di solidarietà, ben disgraziato era il popolo britannico che all'occorrenza era convocato a scegliere i suoi delegati e a formare questo rinomato Parlamento, poiché la sua era una pura illusione di sovrana libertà destinata a durare non oltre lo spazio di una giornata. Eh già, ciò avveniva perché l'elettore non era ancora il sovrano politico: invariabilmente le *élites* politiche, una volta ottenuto secondo gli usi il consenso degli elettori, sarebbero tornate a spadroneggiare per una legislatura che era tra le più lunghe e autoritarie della storia del parlamentarismo. Il *Septennial Act*, approvato alla Camera dei Comuni nel 1716, aveva fissato la legislatura di sette anni, consolidando la supremazia parlamentare nel quadro della forma costituzionale emersa dagli eventi del 1688-89 e rendendo un fortilizio il suo ramo elettivo che acquistava il potere di sorvegliare l'operato della nuova monarchia Hannover e arbitrava un'azione di governo in cui si stava delineando la figura dominante del *Premier*. Eleggere la Camera dei Comuni era diventata una faccenda dannatamente seria, e con tutte queste novità il progresso verso un governo di popolo moriva sul nascere. Per questo motivo, sottolineava Rousseau, in Gran Bretagna la condizione di libertà che dovrebbe essere coesistente all'esistenza stessa del voto si era dissolta come neve al sole. Ma se egli si fosse soffermato più in dettaglio sulla natura pubblica del voto inglese settecentesco è ben probabile che il suo giudizio sarebbe stato espresso in maniera ancora più radicale.

5. Non a caso, parlando di coloro i quali erano inviati in Parlamento a rappresentare, è stato qui usato il termine "delegati", anche se più genericamente, ma con assoluta correttezza, Rousseau li indicava quali «*membres du Parlement*».

In realtà, laddove la fonte della loro designazione era un procedimento di elezione, i parlamentari britannici, mutuando dalla tradizione rappresentativa inglese, erano proprio dei "delegati" e come tali solevano interpretare il proprio ruolo nei riguardi dei loro elettori che di certo, laddove esistenti, formavano una minoranza dei residenti nel collegio. Ciò significa che, a meno che una volta sedenti a Westminster non tradissero il proprio elettorato occupandosi esclusivamente della soddisfazione di quegli interessi personali posti sotto l'egida della *private reason* che pure è legittima in ciascun membro della comunità, essi agivano come diretti portavoce di indirizzi vincolanti. Era questo un rapporto di carattere sostanzialmente privatistico che ben trovava sintesi nella delega e che di fatto si stabiliva in quelle *constituencies* di carattere urbano in cui prevalevano logiche commerciali e produttive, con elettori mandanti i quali di solito pretendevano una fedele soddisfazione delle proprie istanze. Nell'arco di tempo in cui il *Contrat social* era in gestazione, ancora Edmund Burke non aveva compiutamente elaborato la sua dottrina della rappresentanza politica, che fu pronta all'uso nel momento in cui la enunciava nella celeberrima apostrofe del novembre 1774 ai suoi elettori di Bristol.

⁷ Con questa espressione si apre la sezione *Some Observations concerning the regulating of Elections for Parliament, found among the Earl of Shaftesbury's Papers after his Death, and now recommended to the Considerations of this the present Parliament*, p. I della parte I dell'Appendice al vol. V, a cura di H. Bagshaw, J. Foulger *et al.*, di *Cobbett's Parliamentary History of England, from the Norman Conquest, in 1066, to the Year 1803*, T.C. Hansard, London 1809.

Nel nucleo di questo discorso compariva in primo piano l'assunto che il deputato eletto non dovesse più ritenersi un mero delegato dei suoi votanti, bensì un rappresentante politico titolare di una volontà autonoma e svincolata da mandati, istruzioni, influenze, pressioni e quant'altro lo rendesse dipendente da interessi settoriali di cui, ovviamente, la Camera dei Comuni sarebbe stata la cassa di risonanza. In ultima analisi, ciò che Burke sosteneva era che solamente in questo modo il Parlamento sarebbe diventato, anziché un semplice luogo di accumulo e soddisfazione degli interessi delle maggioranze emergenti o, ancora peggio, degli egoistici circoli di affari dominanti nei collegi, quella che egli amava definire una «*deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole*»⁸, organo esponenziale del senso comune del Paese e operante per il suo buon governo. I riflessi di questa dottrina potevano proiettarsi anche sulla Camera dei Lord: sebbene già alla fine del Settecento, insieme alla riforma elettorale, si fossero delineate ipotesi di una ristrutturazione di questa branca parlamentare non elettiva (questa riforma tuttora non è completa), l'influenza politica dei Pari non era sostanzialmente minacciata, ma una limitata democratizzazione dei Comuni non avrebbe potuto che influenzare positivamente l'apertura mentale dei nobili parlamentari ereditari. Burke tuttavia aborrisce l'idea di democrazia, e ne avrebbe dimostrato la pratica inconsistenza battendosi strenuamente, con le sue *Reflections on the Revolution in France* (1790), con la *Letter to a Member of the National Assembly* e i *Thoughts on French Affairs* (entrambi nel 1791), che esprimevano la sua contrarietà ad ogni sovvertimento rivoluzionario dell'ordine costituito.

6. Tuttavia, se Burke si rivolgeva ai suoi elettori o ai loro rappresentanti nella convinzione di trovare in loro dei legittimi interlocutori, spesso peculiare e non tecnicamente elettiva era nella realtà la fonte del mandato di tutti quei parlamentari che erano eletti negli *shires* rurali o in borghi minori ove erano ancora vigenti arcaici rapporti di potere. In diversi casi più che dalla diretta designazione di un elettorato, questi rappresentanti mutuavano il loro seggio ai Comuni da investiture dirette che erano implicite alla titolarità delle maggiori proprietà fondiari del luogo d'origine. Siffatti deputati pertanto non rappresentavano elettori, ma solo se stessi o ristrettissimi gruppi sociali, e il loro rapporto con il territorio politico era nullo o tutt'al più, se le tradizioni lo consentivano, filtrato attraverso il tipico paternalismo *tory* e spesso anche attraverso pratiche illecite: lo denunciava chiaramente, nel contesto del dibattito sulla (fallita) riforma elettorale del periodo di Pitt il Giovane, il burkeano Sir Charles Turner in un discorso del maggio 1782, rilevando che «*the House of Commons might be justly considered as a*

⁸ Giova trascrivere l'intero passo in cui si contestualizza la memorabile formula burkeana: «*Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates; but parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole; where, not local purposes, not local prejudices, ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole. You choose a member indeed; but when you have chosen him, he is not member of Bristol, but he is a member of parliament*» (E. BURKE, *Speech to the Electors of Bristol, On His Being Declared by the Sheriffs Duly Elected One of the Representatives in Parliament for That City*, leggibile – per esempio – in E. BURKE, *Select Works of Edmund Burke*, vol. 4: *Miscellaneous Writings*, a cura di F. Canavan, Liberty Fund, Indianapolis IN, 1999, pp. 3-14.

parcel of thieves, who having stolen an estate, were apprehensive of allowing any person to see their title deeds, from the fear of losing it by such an inspection»⁹.

D'altra parte la questione su cui si concentrava ampia parte della tensione riformatrice di Burke in campo elettorale riguardava il cosiddetto "mandato imperativo": elemento del suffragio che un tempo era naturale e che oggi è categoricamente proibito da qualsiasi Carta costituzionale democratica (si pensi al nostro art. 67 della Costituzione). E purtuttavia, assumendosi il ruolo di un classico "avvocato del diavolo", va ammesso che in tutte quelle *constituencies* in cui la designazione del parlamentare era decisa con una votazione l'esercizio del mandato imperativo rendeva ancora possibile, in un sistema oligarchico, qualche forma di controllo da parte degli elettori sull'operato dei parlamentari che essi inviavano a Westminster dopo avere patteggiato, si spera entro i limiti della decenza, gli orientamenti della loro condotta nell'aula.

Fondando a Bristol la nuova dogmatica della rappresentanza, Burke contribuiva a dare effettività alla nozione di Parlamento come interprete del senso comune del Paese e attribuiva al voto, laddove effettivamente esercitato secondo condotte embrionalmente democratiche, una più moderna dignità politica. Ma, se si considera la questione sotto altro punto di vista, la rappresentanza burkeana recideva quel nesso pseudogiuridico e degli interessi che fin da tempi antichi legava strettamente il deputato ai propri mandanti. In Europa continentale questo nesso sopravviveva in microscopici sistemi di democrazia partecipativa funzionale ad arcaismi istituzionali di altra natura (si pensi alle Diete dei Cantoni elvetici minori, e al diretto collegamento funzionale tra vincolo di mandato e prassi del referendum); con l'evoluzione del sistema, imboccando un percorso extra-istituzionale, si sarebbe trasferito nell'attività dei gruppi di pressione e delle *lobbies* organizzate. Ma non è tutto oro quel che luccica: se dal lodo burkeano scaturiva, da un lato, quella nozione di rappresentanza politica che quadrava il cerchio della metamorfosi del Parlamento in istituzione autonoma e pienamente sovrana (e per questo Burke era all'avanguardia del pensiero sulla rappresentanza)¹⁰, dall'altro lato non va dimenticato che il *whig* irlandese, nel salutare i suoi elettori di Bristol quale deputato di uno dei più ricchi collegi d'Inghilterra, era in realtà lo strenuo difensore di una "costituzione ereditaria" posta sotto la sicura guida di aristocrazie sociali e certamente non retta da principi democratici.

Oggi il vecchio mandato imperativo, scomparso nelle sue forme tradizionali, è transitato dagli elettori deleganti nel singolo collegio verso la dimensione collettiva della disciplina di partito. Così avviene in una Gran Bretagna che è tuttora retta da un sistema in cui, nonostante vi aumentino gli scricchiolii, ancora resiste una struttura bipolare della politica; né del resto, pur mutandone le condizioni di esercizio, le cose sono diverse in tutti quei Paesi in cui la democrazia, organizzata attraverso forme di *party government*, *Parteienstaat*, partitocrazia, ecc., a queste condizioni sostanzialmente soggiace perché i

⁹ Tale un plurimitato stralcio di un infuocato discorso parlamentare di un eccentrico politico *whig*, qui citato da N.W. WRAXALL, *Historical Memoirs of My Own Time*, T.Cadell & W.Davies, London 1818, vol. 3, p. 84.

¹⁰ Cfr. J. CONNIFF, *Burke, Bristol, and the Concept of Representation*, in "Western Political Quarterly", 30 (1977), pp. 329-341; e, per una lettura teoricamente ampliata, H.F. PITKIN, *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley CA 1972.

partiti le sono essenziali¹¹. Ma in particolare dal primo Novecento il sistema britannico ha trasfuso l'antica imperatività del mandato nella non meno concreta convenzione del manifesto elettorale, secondo cui la *leadership* del partito e il suo schieramento di deputati sono vincolati a rispettare fedelmente il programma elettorale in forza del quale gli elettori hanno consegnato loro la responsabilità di governare responsabilmente o di responsabilmente opporsi.

7. Insomma: possiamo considerare motivata la perfida osservazione roussoviana?

È evidente che il Settecento era il secolo in cui in Gran Bretagna si gettavano le basi del moderno parlamentarismo, e che in tale quadro il voto era un istituto giuridico caldamente raccomandato, ma in molte situazioni concrete era appena una parvenza. Occorre tuttavia evitare che questo stato di cose sia da noi modernissimi giudicato con un'ottica antistorica: Rousseau aveva tutto il diritto e tutta l'autorità di farlo, noialtri un po' meno. Ma se si guardano più da vicino la fisionomia del suffragio *à l'anglaise* e talune sue evoluzioni qualche annotazione di certo proietterà un po' di luce sull'oggi.

Come già detto, il deputato che ottemperando alla collettiva convocazione del sovrano era inviato a comporre il ramo "democratico" del Legislativo di Londra veniva scelto nel seno di circoli super-ristretti di notabili ascesi a posizioni socialmente influenti o di aristocratici cadetti. Elemento comune a entrambe le categorie di eleggibili era il prestigio, legato che fosse all'industria o al patrimonio. All'uomo in carriera il rilievo sociale ed economico attribuiva per definizione il merito di un seggio a Westminster e lo immetteva in un ulteriore *status* che, se ben sfruttato, gli offriva l'opportunità di seguire un brillante *cursus honorum* nella politica. Alla base di questo procedimento di selezione della classe politica agiva oggettivamente la volontà di un corpo elettorale molto selezionato che poco o punto concedeva alla garanzia di una votazione libera.

Acclamazioni, intese private, applicazioni di usi locali, cooptazioni dirette, deliberazioni amministrative, tradizioni di famiglia erano le forme classiche di selezione dei rappresentanti; relativamente raro era il voto, con forse qualche eccezione in alcune municipalità nelle quali la scelta era compiuta, sulla base di antichi statuti risalenti per lo più al medioevo, nell'alveo delle corporazioni che da secoli identificavano i gruppi borghesi emergenti. Nei contesti borghesi ove in qualche modo si votava quasi inesistente era la libertà del suffragio, e nel resto del territorio, ove prevalevano logiche auto-cooptative di derivazione feudale, il voto era un'ipotesi ancora più remota: si pensi che Daniel de Foe, in un suo monumentale *reportage* sul regno d'Inghilterra apparso nel primo Settecento (1724-26) con titolo *A Tour Thro' the Whole Island of Great Britain*, gironzolando come agente *free lance* al servizio dell'amministrazione britannica aveva affidato alla sua brillante penna alcune annotazioni su alcune strane consuetudini elettorali caratterizzate, al momento delle elezioni, da violente conflittualità urbane che coinvolgevano sia gli strati più bassi della cittadinanza sia i maggiorenti che se ne ponevano a capo (così avveniva a Coventry), e da cui dipendeva la scelta del deputato.

¹¹ Questa trasformazione, sebbene con poca sintonia di tempi e modi, ma infine con impatti analoghi, ha caratterizzato la grande metamorfosi della statualità novecentesca modificando le coordinate della rappresentanza. Utili riflessioni, per esempio, in P.L. ZAMPETTI, *Dallo stato liberale allo stato dei partiti*, Giuffrè, Milano 1965; saggio ricco di riferimenti hobbesiani.

Inoltre, e non senza toni alquanto stupiti nonostante la sua notevole esperienza del mondo, l'autore del *Robinson Crusoe* rilevava che in qualche altro collegio, tipico *rotten borough*, qualunque riccone che avesse avuto la fortuna di acquistare la principale proprietà fondiaria del luogo otteneva la titolarità di un seggio ai Comuni prescindendo da ogni filtro elettorale (il che lascia presumere che in certi luoghi di arretrata struttura sociale l'acquisizione di proprietà, anche se in decadenza, fosse il primo gradino verso la carriera parlamentare).

8. I casi in cui tra privilegio fondiario e occupazione parlamentare non esisteva alcuna soluzione di continuità o mediazione sociale (del voto, neanche parlarne) erano ancora frequenti verso la fine del secolo, e catturavano l'immaginazione e la critica dei riformatori. Ben diffuse erano inoltre quelle consuetudini elettorali che erano condotte sotto la pressione delle intemperanze di aggressive folle di sostenitori giuridicamente esclusi dal voto ma pronti ad obbedire a capi locali in campagne che per alcuni giorni gettavano il collegio in un caos spesso provocato e guidato da accurate regie. Ai primi Rousseau, ammesso che ne fosse venuto a conoscenza, certamente non avrebbe dedicato una briciola della sua attenzione; nelle seconde di certo non individuò alcun indizio di quella identità tra governati e governanti su cui aveva fondato la sua idea di governo popolare. Ma il fenomeno era comunque significativo.

A questo proposito si può osservare che il diretto coinvolgimento della folla (altrimenti detta "la piazza") e la deliberata promozione di manifestazioni di conflitto sociale nel quadro delle campagne elettorali fu un fenomeno ricorrente nell'intero Settecento inglese ed anche in parte del secolo successivo: in tale dimensione della politica di strada il termine comunemente usato con cui trivialmente era definita la folla, *mob*, era una contrazione dell'espressione letteraria *mobile vulgus*, posta a indicare con spregio una massa indistinta pronta, giacché priva di qualsiasi idealità razionale, a mutare come il vento orientamenti politici e condotte materiali, e sempre cedevole a istinti ribellistici. Limitandosi alla questione elettorale, diverse designazioni di parlamentari emergenti da competizioni in collegi mono- o plurinominali erano caratterizzate dallo scontro fra *tories* e *whigs* e decise attraverso violenti conflitti di piazza, privando di contenuto il senso politico della votazione, o forse attribuendole un contenuto nuovo basato su nuovi schieramenti antesignani dei partiti del genere di quelli che già nel 1717 un altro francese, il transfuga ugonotto Paul Rapin de Thoyras, aveva profeticamente scandagliato nella *Dissertation sur les Whigs et les Torys*, acuta analisi delle formazioni politiche emerse dalla Gloriosa Rivoluzione. La dottrina del conflitto sociale, che costituiva uno degli elementi principali del pensiero dell'illuminista scozzese Adam Ferguson che nel 1767 dava alle stampe l'*Essay on the History of Civil Society*, ben poco riconoscimento avrebbe accordato al ruolo del popolo, passivo recettore della grande politica o disordinato protagonista delle piazze, ma in ogni caso escluso dal suffragio.

Che fossero di sangue blu in paludose *enclaves* sociali o di origine borghese in città conflittuali, pur sempre le aristocrazie di diverso livello e di diversa estrazione costruite sull'acquisizione della proprietà terriera regolavano la scelta dei parlamentari, e l'indirizzo di Burke si sarebbe volto a vantaggio delle future generazioni ma non ancora della propria: egli stesso rimase vittima delle sue convinzioni *whig* che applicò al suo rapporto

con il collegio di Bristol, giacché, essendosi più volte rifiutato, in contrasto con le richieste dei ricchi mercanti locali, di opporsi in Parlamento alla liberalizzazione del commercio con l'Irlanda che era sotto il monopolio della città che rappresentava a Westminster, scontò questa sua autonomia con la mancata rielezione. Tuttavia la sortita di Bristol assestava il colpo teorico definitivo a quella residua possibilità che i gruppi elettorali fossero in grado di vincolare direttamente la condotta parlamentare dei propri deputati.

Alquanto deludente, questo panorama, se lo si osserva attraverso la lente di Rousseau. Delle inclinazioni di meccanismi elettorali in buona parte analoghi a quelli dell'Inghilterra tradizionale si sarebbero avvedute in Francia le comunità locali che tra il 1788 e il 1789 designarono i propri delegati (o rappresentanti?) per l'assemblea degli Stati Generali. Perfino nel sistema di governo costituzionale del Regno Unito, che da molti era considerato il più avanzato dell'epoca e che tuttora si decanta come produttivo di un ordinamento in cui il costituzionalismo era tenuto in grande onore, il materiale esercizio del suffragio non implicava l'esistenza di dinamiche autenticamente partecipative: tutto dipendeva, come nella Francia alla vigilia della svolta rivoluzionaria, dalla qualità dei rapporti tra la (ristretta) base sociale del suffragio e la propria (ristrettissima) *élite*. Questo è quanto non si poteva fare a meno di osservare attestandosi sui principi russoviani che, facendo leva sull'intuizione che la sovranità non era rappresentabile (era questa la *Grundnorm* su cui si innestava l'intera riflessione del *Contrat*), postulavano la famosa identità tra governanti e governati. Questa perfetta identità, se si vuole essere sinceri, non risultava davvero realizzabile neanche nelle piccole democrazie che inevitabilmente erano rette da aristocrazie di fatto che non mancavano di trasformarsi in aristocrazie di diritto: aristocrazie piccole, ma pur sempre aristocrazie, osservava Rousseau. Facendo i conti con le diverse latitudini di una realtà storica tutt'altro che incoraggiante, egli pertanto non esitava ad ammettere che nessuna vera democrazia era esistente nel mondo conosciuto: «*Mais j'ai déjà dit qu'il n'y avait point de véritable Démocratie*» (e di certo lo stesso Rousseau ben poco avrebbe condiviso delle interpretazioni dei caratteri democratici delle diverse forme di governo avvicendatesi in Francia, che compaiono nella monumentale raccolta di saggi di Serge Berstein e Michel Winock, *L'invention de la démocratie, 1789-1914*, del 2003). Siamo anche noi convinti come Rousseau che la democrazia totale non trovi realizzazione nella storia?

9. Tornando al nostro modello di riferimento, neanche in una Gran Bretagna che nel secolo precedente aveva sprigionato ben due rivoluzioni parlamentari e, tra esse, una guerra civile che era stata la più alta forma di partecipazione politica, e della quale si diceva che fosse la “madre di tutti i Parlamenti” (letteralmente: «*England is the mother of parliaments*»): l'espressione era del riformatore radicale John Bright, sostenitore della segretezza del voto, che ne fece uso in un discorso del 1865 a Birmingham), si poteva ravvisare qualcosa pur lontanamente somigliante a un modello di democrazia in cui al comune suddito fosse attribuito un autentico diritto partecipativo. Né d'altro canto, a meno che nel Settecento (e oltre) si chiudessero gli occhi su una realtà inequivocabile, una connotazione di democrazia operante era attribuibile alla repubblicana Ginevra, patria di Rousseau e luogo in cui vigeva una certa libertà di espressione poiché nel Secolo dei Lumi vi fu possibile dare alle stampe quasi tutte le maggiori opere del

pensiero politico europeo. In questa città-stato, che annoverava poche decine di migliaia di abitanti e non i milioni del Regno di Francia o del Regno Unito, il concetto di “popolo” governante era ugualmente una pura teoria: in realtà lo si confondeva con quello del potere esercitato dalla ridotta oligarchia attraverso cui la più facoltosa aristocrazia calvinista controllava il Consiglio dei Duecento e l'intera amministrazione del Cantone in cui era realizzato un sistema di governo particolarmente evoluto ed efficace, ma pur sempre elitario. Insistere su questo punto dovrebbe per lo meno contribuire a sfatare il luogo comune che indica la Svizzera come luogo di origine della democrazia partecipativa europea: solamente nei Cantoni di montagna più isolati e con elettorati solo maschili e di ristrette dimensioni l'antica pratica del *referendum* e delle votazioni esercitate pubblicamente poteva avere luogo in forme che più sembravano avvicinarsi a un accettabile modello democratico simile, per intendersi, al modello repubblicano di Oceania. Motivati dubbi si potrebbero sollevare per esempio sulle modalità di raccolta, anche in queste democrazie “in piccolo” e sostanzialmente autoreferenziali, di una roussoviana *volonté générale*.

Se anche attraverso il mutamento dei tempi Rousseau avesse potuto assistere all'evoluzione di talune regole di accesso alle cariche pubbliche che si basarono sull'estensione del suffragio a nuove classi sociali, in esse di certo non avrebbe ravvisato pur minime parvenze di democrazia, e se si considera in qual modo si siano trasformati i sistemi di governo di derivazione liberale, non dissimili sono le conclusioni di osservatori nostri contemporanei in cui la polemica anti-statalistica si avvale, tra i suoi argomenti, di una delusa critica al modello democratico occidentale e di un'amara osservazione dei limiti della democrazia reale¹². Senza dire della sequenza di riforme elettorali che, dando seguito al *Great Reform Act* del 1832, produssero questa estensione, e delle radicali ma inascoltate proposte del Cartismo che nel 1848 sosteneva le ragioni del suffragio universale ed altre incisive riforme delle istituzioni¹³, si determinava nell'età liberale uno stato di cose destinato a perpetuarsi almeno fino all'avvento del classista *Labour Party*, nuova formazione politica che già al momento del suo ingresso nell'arena elettorale riusciva a stabilire con il partito liberale proficue alleanze politiche che rendevano possibili i successi politici delle prime elezioni del Novecento. Del resto non è nemmeno detto che nell'intera Gran Bretagna il voto, laddove effettivamente esercitato, fosse davvero segreto.

Il dibattito sul *secret ballot* rimase aperto e fortemente controverso per la gran parte dell'Ottocento. Da un lato, questo fondamentale presidio della libertà di eleggere, considerato del tutto irrilevante o improponibile nel Settecento, nella prima età liberale non cessava di suscitare l'ostilità di chi, considerando il voto una funzione puramente pubblica che andava esercitata in piena trasparenza e con orgoglio (era o non era, del resto, uno *status symbol* che rivelava la qualità della persona e che pertanto andava esibito e finanche ostentato?), riteneva una realtà evidente l'equazione tra segretezza del suffragio e corruzione elettorale. Sul fronte avverso, v'era chi sosteneva che solamente un voto affidato non più a una proclamazione orale o a un'alzata di mano, ma segnato

¹² Così, tra questi, H. HERMANN-HOPPE, *Democrazia: il dio che ha fallito* (2001), trad. it. A. Mingardi, Liberilibri, Macerata 2005.

¹³ Cfr. J. SAVILLE, 1848. *The British State and the Chartist Movement*, Cambridge University Press, Cambridge 1987.

sula carta e riposto nel segreto dell'urna avrebbe definitivamente attribuito al singolo elettore un'incondizionata libertà di espressione nell'elezione, garantendone la piena corrispondenza alla propria lealtà politica.

Entrata la Gran Bretagna nella fase liberale delle sue istituzioni, questo dibattito, che nonostante la sua nulla fortuna era tutt'altro che di scarso momento già verso la fine del Settecento contestualmente alle prime proposte di riforma dell'aristocratica Camera dei Lord, rivelava un modernissimo contenuto a cui un contributo particolarmente significativo diede la scuola degli Utilitaristi.

Ben si sa che le "nostre" Costituzioni di impianto democratico-sociale sanciscono senza alcuna riserva la segretezza del voto: sia sufficiente rammentare il nostro art. 48 nel suo comma II che, recitando «*Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico*», detta le grandi coordinate del suffragio, suggerendo, in modo che non è possibile considerare casuale, che libertà e segretezza formano un binomio inscindibile¹⁴. Meno direttamente la questione è presentata nell'art. 3, comma III, della Costituzione della Francia nella V Repubblica, che del voto dice «*è sempre universale, uguale e segreto*»; e principi della stessa indole compaiono in numerose carte costituzionali. Tuttavia l'opzione della segretezza non è storicamente scontata. La si può considerare un complemento di una moderna rappresentanza e un prerequisito di una democrazia proiettata verso una forma compiuta. Secondo tradizione, nell'unico Paese in cui al tempo di Rousseau si diceva che si votasse con relativa, effimera libertà, il voto non era poi così libero, e pertanto quanto lontano era il canone partecipativo dall'idealizzato modello democratico di Oceana di cui Harrington, citando Cicerone, diceva che «*the election or suffrage of the people is most free, where it is made or given in such a manner that it can neither oblige (qui beneficium accepit libertatem vendidit) nor disoblige another, nor through fear of an enemy, or bashfulness toward a friend, impair a man's liberty*»¹⁵.

Nell'esercizio corrente del suffragio inglese era radicato, secondo tradizione, un regime di pubblicità per cui la candidatura in una *constituency* elettorale si definiva attraverso una *nomination* che era accettata per alzata di mano da parte di un (invero ancora ristretto) collegio di elettori in cui era molto diffusa una fenomenologia di ostentate contrapposizioni politiche di cui si rendevano interpreti aggressivi comitati elettorali formati *ad hoc*. In caso di candidatura unica, questa acclamazione, solo apparentemente popolare ma che per l'occasione non disdegnava l'ausilio di manifestazioni pubbliche, implicava l'immediata elezione del parlamentare. Ma questa estrema personalizzazione della selezione politica ormai era il residuo di un arcaico passato che già esisteva nell'epoca rivoluzionaria di Harrington e in quella illuministica di Rousseau, e di cui si sarebbe fatta giustizia solamente con il *Great Reform Act* del 1832. Questa prima riforma elettorale della storia anglo-britannica occupa un posto d'onore

¹⁴ Un utile *vademecum* alle caratteristiche del voto in Italia si può leggere in T.E. FROSINI, *Le votazioni*, Laterza, Roma-Bari 2002.

¹⁵ Questa citazione è leggibile, per esempio, in J. HARRINGTON, *The Political Works of James Harrington – Part One*, a cura di J.G.A. Pocock, Cambridge University Press, Cambridge 1977, p. 181, e in G. CLAEYS-L.T. SARGENT (a cura di), *The Utopia Reader*, New York University Press, New York 1999, p. 155. Nell'opera di J. Harrington intitolata *The Commonwealth of Oceana* l'universalità e la segretezza del voto sono tra i prerequisiti dell'ordinamento insulare, e come tale sono puntualizzati nella parte *The Preliminaries Showing the Principles of Government*.

nell'evolutive storia costituzionale britannica perché con essa fu aperta la strada a un seguito di riforme che in età vittoriana estesero il suffragio in termini quantitativi, qualitativi e territoriali¹⁶. Il che fu fatto mutando i criteri di ammissione al voto, che furono svincolati dall'esclusività della proprietà fondiaria; aumentando i seggi parlamentari delle nuove città industriali collocate prevalentemente nell'Inghilterra centro-settentrionale; e a queste assegnando quelle rappresentanze che nel medioevo erano state attribuite dal monarca, con lettere patenti ancora gelosamente conservate negli archivi comunali, a centri urbani che un tempo erano fiorenti e popolosi, ma nella prima età liberale avevano mutato volto riducendosi a meri simulacri di vita produttiva e politica (e che per tali motivi erano spregiativamente definiti "borghi putridi": tra questi Dunwich, Gatton e il celebre Old Sarum che contava appena undici elettori non residenti erano elettoralmente tra i più sinistri). Una significativa evoluzione sociale e una nuova organizzazione dell'accesso al suffragio era, in ultima analisi, necessaria affinché nella vecchia Inghilterra la rappresentanza politica abbandonasse l'Antico Regime¹⁷.

10. Il metodo elettorale comunemente posto in essere in Gran Bretagna non incoraggiava certamente la libertà del voto.

Di solito, in caso di candidature concorrenti ed entro elettorati territorialmente caratterizzati che erano ancora lontani dal suffragio universale, ma nei quali si andava diffondendo quel metodo di formale elezione che si realizza ancora oggi con il grossolano sistema maggioritario del *first-past-the-post* (solo dopo la terza riforma elettorale, ovvero nel 1884-85, questo sistema iniziò ad essere impiegato in modo relativamente uniforme nell'intero regno) la selezione del deputato aveva luogo in forma pubblica, ed era circostanza molto frequente che i votanti subissero varie forme di esposizione all'approvazione o al ludibrio degli astanti e, nei casi di maggiore conflittualità locale, di folle di sostenitori della parte avversa, e che a causa di ciò si moltiplicassero gli episodi problematici in cui l'autonomia del voto era spesso sacrificata senza mediazioni alla trasparenza del suffragio. In particolare nei collegi elettorali inglesi gli interessi giungevano a formare aggregazioni contrapposte delle "ragioni private" di cui aveva trattato Harrington riconoscendone l'oggettiva e utile esistenza nella società dell'utopia: queste, destinate a diventare guida del voto, non erano pacificamente accolte all'interno di una dialettica politica sempre più belligerante¹⁸ che con l'ausilio della

¹⁶ Molto ampia è la bibliografia che tratta di questo fondamentale evento riformatore: per una sintesi, ci si limiti a I. NEWBOULD, *Whiggery and Reform, 1830-41*, Palgrave Macmillan, London 1990; J.A. PHILLIPS-C.WETHERELL, *The Great Reform Act of 1832 and the Political Modernization of England*, in "American Historical Review", 100 (1995), pp. 411-436; A. FRASER, *Perilous Question: the Drama of the Great Reform Bill 1832*, Weidenfeld & Nicolson, London 2013. Per un inquadramento nella più ampia storia evolutiva della forma di governo cfr. E. WICKS, *1832 – The Great Reform Act: A First Step towards Democratic Representation?*, in E. WICKS, *The Evolution of a Constitution: Eight Key Moments in British Constitutional History*, Hart, Oxford-Portland OR 2006, pp. 65-82.

¹⁷ Un'efficace esposizione delle trasformazioni sociali che si resero necessarie per realizzare questa transizione è nel contributo di D. TANNER, *Il caso inglese*, in M.S. PIRETTI (a cura di), *Il sistemi elettorali in Europa*, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 3-33.

¹⁸ Molto gustosa e ricca di testimonianze sulla perenne conflittualità della politica inglese è la rassegna di J. GREGO, *A History of Parliamentary Elections and Electioneering in the Old Days Showing the State of Political*

stampa periodica e della satira andava a formare il substrato, tra Sette e Ottocento, dell'opinione pubblica.

Tutt'altro che idilliaco era il processo di formazione della volontà politica che gradualmente entrava sotto l'egida del metodo maggioritario puro, e l'arena elettorale ne formava il principale luogo di sintesi. L'ostensione pubblica di questa volontà ha sempre creato inconvenienti, soprattutto se esternata di fronte a interlocutori turbolenti come spesso avveniva nei collegi dell'Antico Regime inglese. Ma le rivoluzioni politiche non eliminarono il problema: se si presta fede a lettere e memoriali scritti da deputati all'Assemblea Nazionale, si scopre come molti tra questi si dolessero della mancanza di riguardo e spesso anche degli insulti loro rivolti dalla folla che dalla galleria assisteva ai dibattiti, e da queste testimonianze si delineano i tratti di una prima antropologia del rappresentante popolare inviato ad esprimere la *volonté générale* e una prova di quanto il regime della pubblicità nella comunicazione politica possa risultare limitativo della libertà di espressione¹⁹. Ma, sostenevano i fautori della pubblicità, l'essere espressa di fronte a un pubblico anche irriverente era l'unico modo per evitare che la politica fosse trasferita agli *arcana imperii*, e questo pesante prezzo psicologico andava comunque pagato.

Dopo le rivoluzioni parlamentari ogni elettore d'Inghilterra, a differenza dello scozzese e ancor più dell'irlandese, era incline a considerarsi un *constitution-maker* e dunque incoraggiato a esprimersi pubblicamente come tale. Da ciò scaturiva la nozione di collegio elettorale inteso come *constituency* che è tuttora ben presente e solidamente radicata nella cultura partecipativa britannica. Nel clima del più radicale utilitarismo liberale, Jeremy Bentham dedicava tuttavia uno sguardo disincantato alla questione elettorale, di cui non negava il valore politico pur individuando la più naturale collocazione del voto, nuova icona della costituzione politica, nel suo catalogo dei sofismi. Lo inseriva pertanto nel suo *Book of Fallacies* (1824) ponendolo tra i corticircuiti intellettuali che demistificavano la questione della rappresentanza e denudavano il concetto dell'elettore come individuale protagonista della politica. Questa forma di protagonismo era demistificata e lo stesso Parlamento descritto, in un modo che può apparire sarcasticamente riduttivo ma a cui non si può negare un certo realismo, come «*a sort of gaming-house*» nel quale «*the property of the people such portion of it as on any pretence may be found capable of being extracted from them, the stakes played for*»²⁰. Se la si guarda come elemento costruttivo, alquanto incoraggiante era tuttavia la percezione dell'elettore di essere parte di un gioco, ma di un gioco costituente in cui l'individualistica *private reason*, trasformandosi nel collegio in un suffragio per la formazione della Camera dei Comuni, lasciava intravedere all'orizzonte l'opportunità per il singolo di contribuire alla definizione politica della *common reason*. In tal modo la partecipazione elettorale si proponeva come una moderna versione di antichi motivi utopistici che già Harrington aveva inserito nella sua costituzione di Oceana, ma di cui nel periodo liberale si era in gran parte persa la memoria in un ordine costituzionale “senza costituzione” formato,

Parties and Party Warfare at the Hustings and in the House of Commons from the Stuarts to Queen Victoria, Chatto & Windus, London 1892.

¹⁹ Su tale stato di cose una lettura estremamente illuminante è offerta da T. TACKETT, *In nome del popolo sovrano. Alle origini della rivoluzione francese* (1997), trad. it. M. Terni, Carocci, Roma 2006.

²⁰ J. BENTHAM, *The Book of Fallacies from the Unfinished Papers of Jeremy Bentham*, a cura di P. Bingham (sotto lo pseudonimo di *A Friend*), Kohn & H.L. Hunt, London 1824, p. 21.

più che dal diritto sistematico, dalla politica che, in luogo della dottrina e dall'applicazione di principi filosofici sulla migliore organizzazione del potere, era alla base della sua evoluzione.

11. Lodevole era l'orgogliosa consapevolezza, diffusa tra gli Inglesi, di dare prova attraverso la propria individuale partecipazione al suffragio del proprio *ubi consistam* quale componente attiva della sudditanza di Sua Maestà Britannica. Ma ciò ancora non coincideva con una forma di partecipazione collettiva, poiché l'essere un *constituent* (o un *local constituent*, come lo definiva Burke nel suo discorso di Bristol) si realizzava in forma autoidentificativa a patto di essere o sentirsi membro di una categoria sociale privilegiata o di una corporazione in cui ancora sopravvivevano elementi di cetualità ereditati dal regime antico. In questa moderna versione dell'appartenenza cetuale, che in Gran Bretagna era un efficace veicolo di immedesimazione politica che rendeva inconsistente ogni distinzione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta poiché in ogni caso l'elettore si sentiva elitariamente immesso nella decisione locale²¹, era possibile inserirsi approfittando delle possibilità offerte da una realtà sociale che nel suo *L'Ancien Régime et la Révolution* (1856) Tocqueville avrebbe riconosciuto essere gerarchicamente costituita ma più flessibile della realtà francese pre-rivoluzionaria, rigidamente cristallizzata. Tuttavia questa idea del "senso comune" inverato attraverso il voto quale formante delle istituzioni era totalmente ribaltata, e vieppiù dissacrata, da un contemporaneo di Bentham emigrato in America e in seguito diventato un vate dei rivoluzionari francesi, Thomas Paine, che nei suoi corrosivi *pamphlets* intitolati *Rights of Man* (1791) e, prima di esso, *Common Sense* (1776) contraddiceva alle radici l'apologia burkeana di un sistema costituzionale in cui al popolo inglese erano garantiti «*three fundamental rights: to choose our own governors; to cashier them for misconduct; to frame a government for ourselves*»²², e sosteneva che in Inghilterra all'origine del potere costituito erano non la volontà divina né il consenso dei sudditi, bensì l'arbitrario prevalere della prepotenza di antichi capibanda. In particolare nel *Common Sense*, rivolgendosi ai lettori delle colonie americane in odore di indipendenza, Paine ridicolizzava il Parlamento e lo definiva tirannico, auspicando che almeno nel Nuovo Mondo le decisioni politiche fossero formate per democrazia diretta e pubblica mediante riunioni di tutti i componenti. Sosteneva questo radicale pensatore che il semplice riunirsi intorno a un ombroso albero improvvisandovi un'assemblea fosse di per sé idoneo a fungere da Parlamento per far sì che l'intero corpo politico coloniale potesse legittimamente decidere su questioni di interesse pubblico, e che in

²¹ Un'efficace analisi della questione, declinata in chiave complessivamente ricostruttiva attraverso varie stagioni storiche di sistemi di governo presumibilmente caratterizzati da elementi di democrazia si ha in B. MANIN, *The Principles of Representative Government*, Cambridge University Press, Cambridge 1997, in particolare nel capitolo *The Verdict of the People*, pp. 161-192.

²² Questa trilogia costituzionalistica che contrapponeva l'equilibrio politico inglese al disordine rivoluzionario che stava montando in Francia è tracciata in E. BURKE, *Reflections on the Revolution in France, and on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to That Event in a Letter Intended to Have Been to a Gentleman in Paris by the Right Honourable Edmund Burke*, J. Dodsley, London 1790, ove compare a p. 20 (se ne ha un'edizione italiana, a cura di M. Respinti, con il titolo *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, Ideazione, Roma 1998, ove compare a p. 39).

questo sistema ciascun uomo poteva dirsi titolare di un seggio²³. Ma per forza di cose questo concetto di impianto puramente roussoviano non poteva non cedere all'evidenza che, numericamente aumentando le popolazioni coloniali ed evolvendo la complessità della loro comunità politica, diventasse conveniente che almeno il potere di legiferare fosse trasferito a un nucleo limitato di rappresentanti selezionati all'interno della comunità stessa; da qui si rendeva indispensabile procedere a elezioni tramite suffragio diretto e, per evitare la fissità di un potere oligarchico, garantire la frequente rotazione nelle cariche rappresentative e negli organi da esse costituiti. Anche l'incendiario Paine ammetteva come politicamente improponibile la perfetta l'identità tra corpo sociale e corpo governante, e infine si arrendeva, come Rousseau, alla logica dell'inevitabilità del voto e di una democrazia eticamente agognata, ma infine fantasmatica.

Per quanto concerne la questione del voto nella sua pubblica espressione, considerevoli erano le difficoltà psicologiche che potevano derivare dal tradizionale modo palese di condurre l'elezione dei rappresentanti. Quella libertà di voto che almeno sulla carta era stata enunciata con uno *statutum* di Edoardo I prescriveva che la scelta dei rappresentanti fosse attuata senza condizionamenti. Riconfermata da altri sovrani suoi successori e ignorata da altri, questa ottimistica condizione fissata per legge risultava compromessa nella pratica. A questo proposito, da più parti si iniziava ad ammettere che, quand'anche contenuto entro corpi elettorali molto ristretti o relativamente omogenei sotto il profilo sociale, il voto era espresso in situazioni non più caratterizzate da una pacifica comunicazione politica in cui si riflettevano, ormai amplificate, le logiche di una *adversary politics* che in precedenza aveva trovato il suo banco di prova nelle dure contrapposizioni fra *whigs* e *tories*, o fra partito della Corte e partito della Nazione²⁴.

In altri termini, nella stagione del *two-party system* una certa riservatezza del voto avrebbe procurato indubbi vantaggi. Questa tesi era contraddetta da chi, ancor legato al pensiero *whig*, si ostinava a ritenere che l'espressione *coram populo* del voto fosse coerente con la logica di una dialettica aperta che riservava la partecipazione politica tramite suffragio agli "uomini di qualità" presenti nel collegio e la cui omogeneità di *club* sociale costituiva la migliore premessa perché la pubblica espressione del voto fosse bene accolta in un contesto di civile dibattito. Questo tipo di discorso si applicava sia alla formazione della Camera dei Comuni, sia a quella dei *local councils* che avevano conosciuto una significativa riforma istituzionale da cui erano stati democratizzati solo parzialmente (nella prima età vittoriana le amministrazioni comunali erano ancora costituite secondo statuti risalenti al medioevo o all'età moderna e per lo più rette da amministrazioni non elettive che erano espressione di nuclei ristretti di notabili e *aldermen* che in molti casi designavano anche il deputato da inviare alla Camera dei Comuni prescindendo da formali operazioni di voto; con l'adozione del *Municipal Corporation Act*

²³ Così in T. PAINE, *Senso comune* (1776), trad. it. C. Maggiori, Liberilibri, Macerata 2005, p. 7.

²⁴ Sulle condizioni di accesa conflittualità del confronto politico inglese cfr. D. WAHRMAN, *Public Opinion, Violence and the Limits of Constitutional Politics*, in J. VERNON (a cura di), *Re-reading the Constitution. New Narratives in the Political History of England's Long Nineteenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp. 83-122.

1835 fu realizzata un'incisiva riforma del suffragio²⁵ che apriva la strada a nuove forme di partecipazione che inclusero anche i referendum o *poll* municipali).

Ma è evidente che la prassi del voto pubblico non eliminava quelle logiche clientelari o di scambio che gli oppositori attribuivano specularmente al voto segreto. Di certo la pubblicità a sua volta creava remore e reticenze che oggettivamente alteravano l'espressione di un sereno orientamento politico, e non eliminava il malcostume politico, fenomeno che stava oltrepassando i limiti della fisiologia e a cui tentavano di porre argine, ma riuscendovi solo in parte, alcune leggi moralizzatrici, quali l'*Act to Prohibit the Sale of Seats in the House of Commons*, che nel 1809 stigmatizzava la venalità della rappresentanza, e l'intera sequenza dei *Corrupt and Illegal Practices Act* la cui serie, inaugurata in età vittoriana, è arrivata fino ai giorni nostri. Pertanto il vero nodo del dibattito sulla democrazia votante era dare una soluzione all'antitesi tra pubblicità e segretezza del suffragio. L'aveva esplicitamente dichiarato Stuart Mill nelle sue *Considerations on Representative Government* intervenuto nel 1861 a gettare nuovo combustibile sul fuoco di un dibattito di considerevole vivacità, il che faceva esprimendo la propria posizione in tal modo: «*The question of greatest moment in regard to modes of voting, is that of secret or publicity, and to this we will at once address ourselves [...]. Secrecy is justifiable in many cases, imperative in some, and it is not cowardice to seek protection against evils which are honestly avoidables*»²⁶.

13. La chiusura della questione era diventata indifferibile soprattutto in seguito all'estensione del diritto di voto alle cosiddette aristocrazie della (prevalentemente operaia) *working class* che fu realizzata con la riforma elettorale del 1867. In questo clima l'opportunità che al suffragio fossero applicate clausole di segretezza riscuoteva consensi diffusi, radicalizzandosi sempre più la distinzione tra *vote* (termine generico che indicava una qualsiasi espressione di carattere elettorale) e *ballot* (espressione della riservatezza di un *vote* consistente nell'inserimento di una scheda in un'urna).

In fondo, il *ballot* era una forma di voto più rispondente alle nuove esigenze di libertà di opinione politica e di garanzia della *popular opinion*, e qualche anno dopo (1872) il *Ballot Act* garantiva questa segretezza. Ma anche in questo caso, così come è stato fatto poc'anzi a proposito della democrazia "all'elvetica", a scanso di trasognate interpretazioni è bene che questo indubbio avanzamento britannico della democraticità del voto non si sottragga a una lettura laica. Non vanno certamente ignorate le voci dei sinceri riformatori che avevano a cuore l'affrancamento del voto dalle anguste strettoie di una società politica gerarchizzata (tra i quali le posizioni più avanzate erano quelle dei Cartisti, sostenitori del suffragio universale, che nella loro Petizione del 1838 avevano esplicitamente dichiarato che il «*suffrage, to be exempt from the corruption of the wealthy and the*

²⁵ Cfr. B. KEITH-LUCAS, *The Unreformed Local Government System*, Croom Helm, London 1980, pp. 15-39 (capitolo *The Municipal Corporations*). Su origini e sviluppo delle prassi consultive locali cfr. L. VOLPE, *Local option e referendum nel Regno Unito*, in "Diritto e società", 1 (1992), pp. 583-635.

²⁶ J. STUART MILL, *Representative Government* (1861), *On Liberty and Other Essays*, a cura di J. Gray, Oxford University Press, Oxford 1991, p. 353 (nel capitolo X: *On the Mode of Voting*, pp. 353-369). Per approfondire la sua dottrina sulla democrazia rappresentativa cfr. D.F. THOMPSON, *John Stuart Mill and Representative Government*, Princeton University Press, Princeton NJ 1976.

*violence of the powerful, must be secrets*²⁷, e del liberale radicale John Bright, e dello stesso Stuart Mill che si interrogava sulla verità-falsità della democrazia all'inglese, concludendo a favore di quest'ultima e, ovviamente, della necessità della riforma. A questi si contrapponevano i non meno ispirati argomenti di appassionati oppositori che nella segretezza del voto intravedevano non un rimedio alla collusione politica bensì un suo letale incoraggiamento e l'obliterazione di quella politica tutto sommato armonica e basata sulla *mutual confidence* che si rispecchiava in quella società omogenea, deferente e rispettabile verso la cui preservazione era protesa l'intera etica del vittorianesimo.

Ma nel 1872, al di là della battaglia ideale, la questione era riconsiderata secondo i canoni di un concreto calcolo governativo che perpetuava il lodo del buon vecchio Lord Chesterfield, inaugurava la trasversalità delle riforme del voto e, in un certo senso, rimescolava le posizioni avvantaggiando l'opzione favorevole alla segretezza.

I *tories* erano stati sempre favorevoli alla pubblicità (come del resto molti tra i loro antagonisti politici), e purtuttavia, considerando la questione sotto altra prospettiva, dal momento che nel 1867 la franchigia elettorale era stata attribuita a vasti strati della classe operaia, il riconoscimento delle sospirate garanzie di riservatezza avrebbe svincolato il loro voto dai condizionamenti industriali, sì da scalzare molti di quei candidati liberali che nei singoli collegi rappresentavano gli interessi del padronato. Preso atto del danno inflitto alla tradizionale conduzione del voto, l'amministrazione *tory* di Disraeli si preparava pertanto ad affrontare le elezioni, che nel 1880 restituirono il potere ai liberali gladstoniani promotori nel 1884 della nuova riforma elettorale che a sua volta, applicando il medesimo schema di pensiero, estendeva il diritto di voto ai lavoratori delle campagne, tradizionalmente subordinati ai proprietari terrieri di orientamento conservatore, e relativamente lo liberalizzava. La segretezza del *ballot* si collocava ormai come spartiacque tra due tappe di avanzamento del voto, ma rivelava le regole di un nuovo gioco della politica elettorale a cui scientemente il ministero Gladstone aveva pertanto accettato di partecipare e che, in breve, consisteva nel lanciare la propria esca verso quella parte dell'elettorato in cui si presumeva più naturale il malcontento nei riguardi dei tradizionali serbatoi di potere del conservatorismo. E quindi: così come nel tentativo di sconfiggere il movimento liberale il paternalismo dei conservatori disraeliani aveva ammesso al voto i lavoratori dell'industria, il liberalismo gladstoniano compiva lo stesso atto (ma in questo caso avendo dalla propria parte la già realizzata segretezza del voto) concedendo il suffragio a quella base elettorale che meglio avrebbe minato le tradizionali posizioni di vantaggio dei *tories*, e suggerendo ai lavoratori rurali e ai fittavoli che era possibile vendicarsi dei propri padroni. Entrambe le riforme gravitavano intorno alla questione della segretezza del voto, e il *Representation of the People Act 1867* ne era il propulsore: la sua importanza non è inferiore al *Reform Act* promosso dai *whigs* del 1832²⁸,

²⁷ Il testo della *First National Petition* (comunemente nota come *The People's Petition, a petition circulated and sent to Parliament*) è presente in ogni fonte che tratta delle rivendicazioni democratiche del movimento cartista perché di queste configura uno dei documenti essenziali; il suo testo può essere letto alle pp. 87ss. del contemporaneo saggio del cartista R.G. GAMMAGE, *History of the Chartist Movement, 1837-1854*, Browne & Browne, Newcastle-upon-Tyne 1894 (edizione ampliata della stesura del 1845).

²⁸ E per tale motivo meritò, all'epoca, gli accurati riferimenti di M. OSTROGORSKI nel volume dedicato all'Inghilterra *Democracy And The Organization of Political Parties*, Macmillan, London 1902, e, nel primo centenario, una raccolta di scritti a cui contribuirono alcuni tra i maggiori politologi del Regno Unito:

sia per avere aperto la strada all'introduzione del *ballot*, sia per aver posto le premesse politiche per l'organizzazione del *caucus* liberale come struttura organizzativa partitica del consenso sociale e dell'attività elettorale.

Non si può negare che non un puro amore per la democrazia abbia guidato le azioni dei riformatori di diverso orientamento politico: una buona dose di calcolo elettorale fu alla base delle loro azioni riformatrici, in un quadro in cui il concetto della deferenza politica²⁹, posto a base della condotta pubblica nella *English Constitution* (1867) di Walter Bagehot, cedeva il passo a una più moderna valutazione dell'importanza di una pubblica opinione costituzionale orientata verso altri orizzonti interpretativi dell'organizzazione del potere e della *rule of law* (su questo punto ampiamente avrebbe scritto, nel 1905, l'Albert Venn Dicey delle *Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century*). Se Bagehot tendeva a minimizzare l'influenza del riformismo elettorale sulla trasformazione della società britannica sostenendo che questo mutamento si sarebbe realizzato ugualmente, ma per via puramente endogena, attraverso il naturale avvicinarsi di generazioni di pensiero politico e il lento adattamento di un voto che non avrebbe mai dovuto abbandonare la propria rispettabilità politica, Dicey collegava lo sviluppo della società civile al consolidamento della dogmatica della sovranità parlamentare e introduceva nella sua interpretazione del sistema politico una nuova antitesi: dall'obsoleta opposizione tra reazione e democrazia, il passaggio era verso il binomio "democrazia-collettivismo" (e in tal modo profetizzava il delinearsi, all'inizio del nuovo secolo, sia delle premesse di quella crisi del liberalismo che avrebbe prodotto il *welfare state*, sia degli sviluppi del suffragio orientati verso l'universalità).

Si delineavano in tale contesto i nuovi termini di un dibattito che in precedenza aveva messo in discussione la stessa natura del metodo maggioritario. Se in ossequio al primo pensiero proporzionalistico proveniente dall'Europa continentale già nella metà dell'Ottocento alcuni detrattori avevano denunciato l'eccessiva selettività del *first-past-the-post system* e la sua naturale ingiustizia di congegno elettorale non rispondente alla complessità sociale di un grande Paese (anche in questo caso si evidenziava l'opinione di Stuart Mill in *Representative Government*), alcuni matematici avevano dedicato molti sforzi nell'individuazione di algoritmi introduttivi di forme più eque di rappresentanza: tra questi in Gran Bretagna il Thomas Hare che verso il 1850 aveva individuato il meccanismo del *Single Transferable Vote*, oggi in uso nella Repubblica d'Irlanda (ma maggiormente competitivo si sarebbe rilevato il metodo D'Hondt elaborato in Belgio una trentina di anni più tardi e molto diffuso in molte democrazie, anche in Italia con alcuni adattamenti). Nonostante questa lunga esperienza di dibattito sulla riforma del suffragio (intesa, in questo caso, non come estensione del voto o riorganizzazione delle *constituencies*, bensì come adozione di un nuovo metodo in cui l'elemento proporzionalistico possa determinare una maggiore rispondenza dell'espressione di voto alla composizione politica del Paese), nessuna riforma del buon vecchio maggioritario puro ha mai avuto luogo. La questione che fin dal 1884 era stata presa in carico dalla neonata *Electoral Reform Society* il cui impegno riformistico, contestuale al già menzionato

tale B. CRICK (a cura di), *Essays on Reform, 1967. A Centenary Tribute*, Oxford University Press, London 1967.

²⁹ Su cui cfr. D.C. MOORE, *The Politics of Deference. A Study of the Midnineteenth-Century English Political System*, Harvester Press, Hassocks 1976.

Representation of the People Act gladstoniano si riassume nella parola d'ordine che il *first-past-the-post* era «*bad for democracy*», è rimbalzata verso tempi a noi più vicini nel quadro del periodo di governo del 2010-14. In questa occasione, per diretta influenza dei *Liberal Democrats* aderenti alla coalizione con i conservatori di David Cameron, in disaccordo con le posizioni dei propri alleati politici, i quali hanno ottenuto l'indizione di un referendum che proponesse, in alternativa al tradizionale maggioritario, una versione dell'*alternative vote* diffuso in diversi Stati di area culturale inglese. Questo voto popolare, celebrato nel maggio 2011, confermava la validità dell'orientamento maggioritario puro: ancora una volta l'ippico *first-past-the-post*, a cui l'elettorato britannico mostra di essere molto affezionato, trionfava su altre ipotesi di sistemi a carattere misto, determinando il crollo delle fortune politiche dei Liberaldemocratici ma dimostrando quanto il fascino della proporzionalità e, con essa, dei sistemi elettorali compositi possa essere ancora vivo anche nella patria del più rudimentale maggioritarismo che compare nello scenario della storia democratica.

Il sistema elettorale del Regno Unito è comunemente considerato funzionale alla polarizzazione delle formazioni politiche e alla salvaguardia della governabilità, in un ordine costituzionale dominato dal principio della democrazia rappresentativa o delegata. In Italia un suo (parziale) tentativo di imitazione ha comunque dimostrato che l'orientamento maggioritario non è di per sé immediatamente produttivo di quel bipolarismo politico che nell'Inghilterra storica è scaturito dall'evoluzione sociale e non già dalle modalità di voto, che tutt'al più possono avere agito come coadiuvante di un fenomeno di allineamento rappresentativo determinatosi in altre dimensioni del vivere civile; e del resto la governabilità si è rivelata un mito da cui guardarsi se questa è l'unica bussola della democrazia. Ma, tornando per l'ultima volta alla breve annotazione di Rousseau da cui ha preso le mosse questa trattazione che somiglia più a un flusso di coscienza che a un'esposizione organica, è sorprendente quanto da poche righe possano scaturire spunti di analisi che si spingono in profondità.

In primo luogo, la citazione che è dedicata alla pratica elettorale inglese rivela l'interesse che il Ginevrino non poteva fare a meno di rivelare nei riguardi di un sistema di governo che in qualche modo, a meno di ignorare ostentatamente quanto Montesquieu aveva scritto in precedenza, configurava un preciso punto di riferimento per chi era alla ricerca di elementi di politica istituzionale degni di formare un'alternativa a un oppressivo Antico Regime. Lo sviluppo dell'esperienza elettorale e i suoi collegamenti con l'evoluzione dell'istituzione parlamentare, sebbene siano stati nella stessa Inghilterra il costante bersaglio di critiche ben più feroci di quella, tutto sommato elegante, formulata da Rousseau, si impongono all'attenzione generale come precursori di gran parte di quanto è stato altrove realizzato nel campo del costituzionalismo. Tuttavia il concetto di popolo votante era ancora troppo lontano da quella realtà democratica che sola poteva fondare un moderno contratto costituzionale informato a democrazia, e solamente con le riforme del secolo successivo e del Novecento la fisionomia di un popolo politicamente attivo, sebbene per gradi, ottenne un riconoscimento sempre più ampio. Ma per giungere a questo stato di cose, il voto popolare doveva realizzare due importanti liberazioni: svincolare la nozione di *people* dalla sua percezione negativa di *mob* indistinto e privo di volontà (e pertanto non degno di essere ammesso al voto); attribuirgli un valore politico positivo; e realizzare, al di là

delle formule tradizionali scritte negli antichi statuti del regno, la riservatezza del suffragio come elemento cardine della sua libertà. La concezione burkeana di rappresentanza politica, su cui di certo Rousseau avrebbe espresso ben motivate critiche, svincolò il voto dai mandati degli elettori, ma nel giro di poche generazioni di governanti lo consegnava ai partiti e al nuovo elitismo politico. Le medesime tappe, ma in tempi più ristretti e non senza tragiche cesure, si sono realizzate in Italia dall'epoca statutaria fino alla Repubblica. Quanto poi alla desolata annotazione finale, *«l'usage qu'il ne fait mérite bien qu'il la perde»*, essa resta fondamentale per chiunque nella democrazia matura continua a credere che con il suo voto possa contribuire alla politica attiva e alla formazione delle istituzioni governanti: questa libertà ci è consegnata e non può esserci negata, ma di essa l'elettore deve essere meritevole per evitare la stessa sorte dell'elettore inglese settecentesco.